Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 28 aprile 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

LEGGE 4 aprile 1953, n. 269.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 Pag. 1607

LEGGE 9 aprile 1953, n. 270.
Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952 Pag. 1607

LEGGE 11 aprile 1953, n. 271.
Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1952-53) Pag. 1608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 272.
Autorizzazione alla Fondazione « Prof. ing. Vincenzo Fiore » ad accettare una donazione Pag. 1608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 273.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Faustino e Giovita, in frazione Smergoncino del comune di Loreo (Rovigo) Pag. 1608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 274.
Autorizzazione alla Società nazionale Dante Alighieri, ente morale con sede in Roma, ad accettare una eredità. Pag. 1608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 275.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo « æque principaliter » della parrocchia di San Bartolomeo a Ponzano, in comune di Volterra (Pisa) con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Pusciano, in comune di Casole d'Elsa (Siena) . . . . Pag. 1608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 276.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo e della Madonna del Carmine, in località Ramera del comune di Ponteranica (Bergamo) . . . . . Pag. 1609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1952.
Provincializzazione della strada comunale « Rofrano-Ponte Trave » in provincia di Salerno . . . . . . Pag. 1609

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1952.
Istituzione in Agrigento di una sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro . Pag. 1609

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.
Proroga al 15 aprile 1961 del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina Pag. 1609

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1953.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno a mare di corso Garibaldi, sito nell'ambito del comune di Imperia-Porto Maurizio Pag. 1610

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1611

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura. Pag. 1611
Proroga di divieto di caccia e uccellagione Pag. 1611

Ministero dei lavori pubblici: Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza e nomina del commissario governativo. Pag. 1611

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1611
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 1612
Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1953 Pag. 1613

Banca d'Italia: Situazione al 31 marzo 1953 Pag. 1614

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'Africa Italiana:
Concorso per titoli a ottantanove posti di alunno d'ordine coloniale (gruppo C, grado 13°) del ruolo d'ordine dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici. Pag. 1615
Concorso per esami a centouno posti di addetto (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici Pag. 1616

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica. Pag. 1619

Prefettura di Cagliari: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari Pag. 1619

Prefettura di Napoli: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli. Pag. 1620

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 97 DEL 28 APRILE 1953:

Norme di applicazione di determinate agevolazioni doganali

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'olio di oliva puro destinato all'industria del pesce conservato.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli lubrificanti, altri, destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione al dazio dell'8 % sul valore della magnesia calcinata o caustica, impura, di colore grigio bruno, contenente non meno del 3 % di ossido ferrico, destinata ad uso metallurgico o alla fabbricazione di refrattari in genere.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio della benzina, degli oli da gas e dei residui della lavorazione degli oli minerali destinati all'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 170.000, dell'orzo destinato alla produzione del malto.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 30.000, della fecola di patate destinata alla fabbricazione della destrina, delle colle e degli appretti o bozzime a base di fecola.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio del glucosio e dell'olio di vaselina bianco, destinati alla brillatura del riso.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli di petrolio, ecc., e delle peci molli di petrolio, destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore del mezzoriso e del risino nonchè in esenzione da dazio del granturco bianco, destinati alla fabbricazione dell'amido.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio del melazzo di canna, dell'orzo mondato, delle barbabietole da zucchero, disseccate, in fettuccia o macinate, e delle radiche di cicoria, disseccate, anche tagliate, ma non torrefatte, tutte destinate alla fabbricazione dei surrogati di caffè.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle uova, anche sgusciate, e del giallo d'uova, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli da gas e dei residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli da gas e dei residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., destinati all'industria della calciocianamide.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio del coke destinato alla produzione di ghise, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e di quello destinato alla produzione di ghise speciali nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dall'utilizzazione del minerale di ferro.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio della selvaggina viva.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore dello strutto rancido o comunque avariato, non buono per uso alimentare, destinato all'industria dei saponi.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio del sevo greggio, dell'oleostearina e dei grassi ed oli idrogenati, destinati ad usi industriali, diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, delle patate destinate alla fabbricazione della fecola, della destrina e del glucosio, nonchè per l'importazione in esenzione da dazio e dall'imposta di consumo delle bucce e pellicole di cacao, destinate alla estrazione della teobromina ed alla fabbricazione dei surrogati di caffè.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'orzo e dell'avena, destinati alla semina.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.
Norme e condizioni per l'importazione in esenzione da dazio dei conigli e dei volatili domestici di razza destinati all'allevamento.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.
Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 50.000, degli ibridi di granturco destinati alla semina.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.
Norme per l'importazione al dazio del 25 % sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 155.000, della fecola di patate.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 2000, della fecola di manioca destinata alla fabbricazione della tapioca.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle preparazioni a base di palladio destinate ad essere impiegate come masse catalizzatrici nella fabbricazione della streptomicina.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio della resorcina destinata ad essere impiegata nella stampa dei tessuti.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'essenza di trementina e del canfene, destinati alla fabbricazione della canfora sintetica.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'etere di petrolio da impiegare come solvente nella estrazione delle essenze concrete dai fiori.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'ammissione al trattamento degli « asfalti e bitumi naturali, altri » dei residui della distillazione degli oli minerali contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300° C (corretti), destinati alla lavorazione dei bitumi solidi naturali allo stato greggio mediante fusione e miscela con i bitumi suddetti.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'ammissione al dazio della voce 106 della tariffa doganale del malto torrefatto destinato alla colorazione della birra.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore del granturco altro, non atto all'alimentazione, destinato per usi industriali.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 15 % sul valore dell'acetato di cellulosa e degli altri esteri ed eteri della cellulosa, destinati alla fabbricazione delle vernici, delle pitture e delle lacche.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli da gas destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio della gelatina destinata ad uso fotografico.

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore del corindone artificiale, nonchè a quello dell'8 % sul valore del carburo di silicio, nei limiti dei rispettivi contingenti annui di quintali 10.000 e 5000, destinati ambedue a servire come materia prima per la fabbricazione di prodotti abrasivi finiti.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle matte, ceneri, scorie, schiumature ed altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80 % o più, destinati ad essere impiegati nella produzione dell'ossido di zinco.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore della naftalina raffinata destinata a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici, degli acceleranti per l'industria della gomma e dell'anidride ftalica.

(1337)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1953, n. **269**.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47; e dopo le parole: nelle Armi di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.

Art. 2, terzo comma. — Dopo le parole: al corso di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.

Art. 3, primo comma. — Dopo le parole: per le Armi di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.

Art. 12. — Alla lettera *a*) sono aggiunte le parole: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 9 aprile 1953, n. **270**.

Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite, per l'anno 1952.

Art. 2.

Le modalità per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministro per gli affari esteri di intesa con quello per il tesoro.

Art. 3.

All'onere di 60.000.000 di lire dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 aprile 1953, n. 271.

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1952-53).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-1953.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1952-53.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 272.

Autorizzazione alla Fondazione « Prof. ing. Vincenzo Fiore » ad accettare una donazione.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la Fondazione « Prof. ing. Vincenzo Fiore » viene autorizzata ad accettare una donazione di nominali L. 85.000, rendita 5 %, dalla sig.ra Gemma Fiore ved. Capozzoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 137. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 273.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Faustino e Giovita, in frazione Smergoncino del comune di Loreo (Rovigo).

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Chioggia in data 21 dicembre 1950, integrato con postilla 21 giugno 1952, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Faustino e Giovita, in frazione Smergoncino del comune di Loreo (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n 76, *foglio n.* 1. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 274.

Autorizzazione alla Società nazionale Dante Alighieri, ente morale con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società nazionale Dante Alighieri, ente morale con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal defunto Alessandro Stefani ai termini del testamento olografo 15 giugno 1941, depositato e pubblicato a rogito del notaio Ottorino Ballarati, in Ronciglione.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 13. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 275.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo « æque principaliter » della parrocchia di San Bartolomeo a Ponzano, in comune di Volterra (Pisa) con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Pusciano, in comune di Casole d'Elsa (Siena).

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Volterra in data 5 febbraio 1952, relativo alla unione in perpetuo « æque principaliter » della parrocchia di San Bartolomeo a Ponzano, in comune di Volterra (Pisa) con la parrocchia di San Michele Arcangelo a Pusciano, in comune di Casole d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 136. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 276.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo e della Madonna del Carmine, in località Ramera del comune di Ponteranica (Bergamo).

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 16 luglio 1951, relativo all'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo e della Madonna del Carmine, in località Ramera del comune di Ponteranica (Bergamo); viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, sede della parrocchia e viene autorizzata la medesima ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in comune di Ponteranica e valutati L. 710.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 135. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1952.

Provincializzazione della strada comunale « Rofrano-Ponte Trave » in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 29 dicembre 1950, n. 1401, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti del comune di Rofrano, ha espresso parere favorevole per la classificazione, fra le provinciali, della strada comunale « Rofrano-Ponte Trave », della estesa di km. 7;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 2 settembre 1952:

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici:

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale « Rofrano-Ponte Trave », della estesa di km 7, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 261

(2012)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1952.

Istituzione in Agrigento di una sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'esigenza di istituire ad Agrigento una sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro di Caltanissetta;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1953, è istituita ad Agrigento una sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro di Caltanissetta, con circoscrizione comprendente la provincia di Agrigento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1953
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 232. — BAGNOLI

(2028)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1953.

Proroga al 15 aprile 1961 del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il regio decreto 26 giugno 1910, con il quale fu approvato il piano regolatore della città di Messina, assegnando il termine di 25 anni per le espropriazioni e per i lavori;

Visto l'art. 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, ai sensi del quale il Ministero dei lavori pubblici era autorizzato ad avocare a sè l'attuazione di quel piano regolatore, stabilendosi di prorogare di cinque anni il termine di cui sopra;

Vista la legge 24 novembre 1941, n. 1363, con la quale veniva concessa al Ministro per i lavori pubblici la facoltà di prorogare i termini per l'attuazione dei piani regolatori e di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1942, n. 6820, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre stesso anno al registro n. 24, foglio n. 116, con il quale fu prorogato per un quinquennio, decorrente dalla cessazione dello stato di guerra, il termine stabilito per l'attuazione del piano di che trattasi;

Ritenuto che il termine anzidetto è venuto a scadere il 15 aprile 1951;

Che per le vicende belliche e la ripercussione economica di esse i lavori del piano regolatore non ebbero un

normale sviluppo e che, pertanto, si rende necessaria una ulteriore congrua proroga per la loro attuazione:

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2467, con la quale si è data facoltà al Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, di fissare nuovi termini per l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori e di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915;

Ritenuto che per il piano regolatore di Messina il tempo ancora occorrente, data la entità dei lavori ancora da eseguire per la sua ultimazione, può essere stabilito in dieci anni;

Decreta:

E' prorogato, per tutti gli effetti degli articoli 115 e seguenti e 173 e seguenti del testo unico approvato con il decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sino al 15 aprile 1961, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1953

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1953
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 75

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del terreno a mare di corso Garibaldi, sito nell'ambito del comune di Imperia-Porto Maurizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il terreno a mare di corso Garibaldi, sito nell'ambito del comune di Imperia Porto Maurizio, comprendente il terreno segnato alla particella n. 238, foglio VII, appartenente al Demanio dello Stato, ramo Marina mercantile;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Imperia;

Vista l'opposizione prodotta dal sindaco del comune di Imperia, contro la proposta di vincolo;

Ritenuto che essa è infondata in quanto il vincolo non ostacola lo sfruttamento razionale dell'area sulla quale è prevista la costruzione di un albergo, ma invece tenta a conciliare le esigenze turistiche dell'albergo con quelle panoramiche;

Riconosciuto che la zona predetta, essendo sottostante al punto di vista costituito dalla via Aurelia (corso Garibaldi), dal quale si gode la visuale singolare del caratteristico abitato di Oneglia e del retrostante Capo Berta, è di grande interesse panoramico, in quanto eventuali incontrollate costruzioni impedirebbero la visuale predetta;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imperia Porto Maurizio, indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Imperia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 aprile 1953

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TAMBRONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto elenco compilato nella seduta del 21 marzo 1952
Verbale n. 7

IMPERIA: *Porto Maurizio.* — Terreno a mare di corso Garibaldi.

Il presidente invita la Commissione a prendere in esame il terreno a mare di corso Garibaldi, proposto nella precedente riunione e delimitato nella planimetria catastale messa in visione.

L'architetto Mazzino illustra l'interesse panoramico del terreno, dato dalla visuale che si gode dalla via Aurelia procedendo verso levante dalla quale si scorge il quadro naturale costituito dall'abitato di Imperia-Oneglia e dal Capo Berta che si protende verdeggiante sul mare.

Il sindaco di Imperia non ritiene opportuno gravare con vincoli eccessivamente restrittivi l'area in esame, anche perchè se ne prevede l'utilizzazione per la costruzione di un edificio ad uso alberghiero per il quale il Comune ha deliberato la concessione di un contributo.

Il presidente dell'E.P.T. richiama il concetto che il vincolo non inibisce la fabbricabilità, ma ne permette il controllo, che nel caso in esame ritiene molto utile dato il particolare interesse della zona e dato l'insufficiente regolamentazione edilizia comunale.

Dopo ampia discussione alla quale intervengono i diversi rappresentanti, la Commissione all'unanimità decide di proporre il vincolo per la località in questione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, motivando l'importante interesse pubblico come segue:

« Zona sottostante al punto di belvedere costituito dalla via Aurelia (corso Garibaldi) dal quale si gode la visuale panoramica dell'abitato di Oneglia e del retrostante Capo Berta ».

(1893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 17 aprile 1953:

Frigerio Lorenzo, notaio residente nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Lumezzane, stesso distretto;

Poli Vittorio, notaio residente nel comune di Rose, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Bovegno, distretto notarile di Brescia;

Amico Gabriele, notaio nel comune di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Mussomeli, distretto notarile di Caltanissetta;

Imperia Pierino, notaio residente nel comune di Calascibetta, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Villalba, stesso distretto;

Orlandoni Mario, notaio residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è traslocato nel comune di Cantù, distretto notarile di Como;

Fossa Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Ghilarza, distretto notarile di Oristano, è traslocato nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como;

d'Angelo Matteo, notaio nel comune di Gallipoli, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Roseto Valfortore, distretto notarile di Foggia;

Tardio Francesco, notaio residente nel comune di Rignano Garganico, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di San Marco in Lamis, stesso distretto;

Grasso Vincenzo, notaio residente nel comune di Civitella Casanova, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Volturino, distretto notarile di Foggia;

Finizzi Mario, notaio residente nel comune di Cutrofiano, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Galatina, stesso distretto;

Monti Carlo, notaio residente nel comune di Gropparello, distretto notarile di Piacenza, è traslocato nel comune di Fiorenzuola d'Arda, stesso distretto;

Menichini Alfonso, notaio residente nel comune di Montebello Ionico, distretto notarile di Reggio di Calabria, è traslocato nel comune di Villa San Giovanni, stesso distretto;

Di Marzo Giuseppe, notaio residente nel comune di Paceco, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Calatafimi, stesso distretto.

(2034)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Sossano (Vicenza), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini strada comunale che da Collaredo passa da contrada Belane, contrà Lovato, fino ai Sabbioni; da qui strada campestre che passando per ponte Sbuso fino a contrà Deserto e Cà Mattinati giunge alla strada comunale; detta strada per contrà Maroaro fino a raggiungere la frazione Collaredo.

(1913)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 maggio 1951, nella zona di Pietraporzio (Cuneo), dell'estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(1914)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2999 del 14 aprile 1953 è stata sciolta l'amministrazione ordinaria dello Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza ed il dott. Domenico Zotta, è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente stesso, per la durata di mesi sei.

(1921)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	633,25
» Firenze	624,90	634 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,91	633,50
» Napoli	624,90	633,50
» Palermo	624,90	633,50
» Roma	624,89	633,75
» Torino	624,90	633 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	635,50

Media dei titoli del 27 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,05
Id. 3,50 % 1902	61,70
Id. 3 % lordo	70,60
Id. 5 % 1935	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	80,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,35
Id. 5 % 1936	92,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,30

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	633,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1951) Serie B. 12	46	100.000	Cocchetti Alberto di Luigi, dom. in Milano,	Cocchetti Alberto di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Milano.
Rend. 5 % (1935)	51334	855	Corica *Laura* fu Gaetano, moglie di Giuseppe Di Grazia, dom. a Roma, vincolata per dote.	Corica *Celestina Lauretta* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	227670	10.500	Monaco Rocchetta fu Giuseppe minore emancipata sotto la curatela del marito *De Marco Pantaleone*, dom. in Ceglie Messapica (Brindisi).	Come contro sotto la curatela del marito *De Marchi Vito Pantaleone*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 marzo 1953 *Il direttore generale*: SALIMEI

(1470)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	490753	7.700 —	Cocozza Lucrezia di Pasquale moglie di *Chiamura* Gaetano di Giovanni, dom. a Bari, vincolata per dote.	Cocozza Lucrezia di Pasquale moglie di *Chianura* Gaetano, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	205673	2.225 —	Filippone Antonio fu Ernesto, Iacampo Rosetta e Mario di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di questo ultimo, dom. in Campobasso, eredi indivisi, in parti uguali, con usufrutto a Iacampo Elvira fu *Michele*, dom. in Campobasso.	Come contro, con usufrutto a Iacampo Elvira fu *Vitangelo Michele*, dom. in Campobasso.
P. R. 3,50 % (1934)	394097	1.750 —	Vecchio Anna-Maria di Lorenzo moglie di Pugliese La Corte Francesco fu Raffaele, dom. a Vibonati (Salerno), *con vincolo dotale*.	Vecchio Anna-Maria di Lorenzo moglie di Pugliese La Corte Francesco fu Raffaele, dom. a Vibonati (Salerno).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 marzo 1953 *Il direttore generale*: SALIMEI

(1202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1953

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1953 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1952 AL 31 MARZO 1953			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1952		44.054		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.108.299		1.032.928	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	171.003		358.326	
Totale		1.279.302		1.391.254
In conto movimento di capitali — competenza	307.964		72.667	
In conto movimento di capitali — residui	5.240		61.608	
Totale		313.204		134.275
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.590.795		1.532.329	
Conti correnti	3.450.074		3.409.158	
Incassi da regolare	896.950		886.046	
Altre gestioni	1.833.376		1.688.733	
Totale		7.771.195		7.516.266
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	431		493	
Pagamenti da regolare	71.115		98.951	
Altri crediti	2.591.126		2.822.375	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.033		1.410	
Totale		2.663.705		2.923.229
Totale generale incassi e pagamenti		12.071.460		11.965.024
Fondo di Cassa al 31 marzo 1953		—		106.436
Totale a pareggio		12.071.460		12.071.460

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 MARZO 1953 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		106.436	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	161		
Pagamenti da regolare	99.224		
Altri crediti	411.359		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	915		
Totale crediti		511.659	
In complesso			618.095
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.271.070		
Conti correnti	410.286		
Incassi da regolare	49.223		
Altre gestioni	262.545		
Totale debiti			2.993.124
Situazione del Tesoro (Passività)			2.375.029

Circolazione di Stato al 31 marzo 1953:

Metallica	L. 2.276 —
Cartacea	» 34.408 —
	L. 36.684 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

p. *Il direttore generale del Tesoro*: GRA

(2099)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1953

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa		L.	4.224.263.244, 71
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca		»	1.772.798.105 —
Cassa		»	5.939.988.321, 39
Portafoglio su piazze italiane		»	194.510.390.766, 98
Effetti ricevuti per l'incasso		»	34.353.978, 93
Anticipazioni		»	118.112.087.922, 13
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione		»	210.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero		»	46.634.663.489, 85
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato		»	30.609.950.285, 10
Immobili per gli uffici		»	1 —
Debitori diversi		»	690.043.817.428, 97
Partite varie		»	3.756.149.861, 59
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee		»	82.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie		»	342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L. 113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	» 31.245.348.495 —		145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro		L.	236.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato		»	12.023.295.900, 11
Spese		»	3.212.185.923, 95
		L.	1.916.922.775.094, 71
Depositi in titoli e valori diversi		»	2.475.121.234.977, 11
		L.	4.392.044.010.071, 82
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	71.668.616, 73
TOTALE GENERALE		L.	4.392.115.678.688, 55

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione		L.	1.276.793.244.650 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca		»	15.658.813.499, 35
Depositi in conto corrente liberi		»	44.423.343.275, 80
Conti correnti vincolati		»	358.582.811.383, 99
Creditori diversi		»	96.094.325.552, 69
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria		»	97.277.759.482, 85
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*		»	6.161.800.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L. 41.147.434.308, 32		
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	» 24.576.460.752, 48		16.570.973.555, 84
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura		L.	276.019.768, 57
Rendite del corrente esercizio		»	3.275.287.969, 43
		L.	1.915.114.379.138, 52
Capitale sociale	L. 300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	» 856.162.936 —		
Fondo di riserva straordinario	» 652.233.020, 19		1.808.395.956, 19
		L.	1.916.922.775.094, 71
Depositanti		»	2.475.121.234.977, 11
		L.	4.392.044.010.071, 82
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	71.668.616, 73
TOTALE GENERALE		L.	4.392.115.678.688, 55

(2098) *Il Governatore*: MENICHELLA — *Il Ragioniere generale*: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli a ottantanove posti di alunno d'ordine coloniale (gruppo C, grado 13°) del ruolo d'ordine dell'Amministrazione dell'Africa Italiana riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1919, che fissa le norme per l'ammissione alla carriera ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Considerato che alla data del 1° maggio 1948 risultavano disponibili duecentosessantanove posti di alunno d'ordine coloniale (gruppo C, grado 13°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ottantanove posti di alunno d'ordine coloniale (gruppo C, grado 13°) dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, senza limiti di età.

Art. 2.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32 dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), debitamente documentata non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che prestino servizio in Somalia presenteranno domanda per il tramite dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia; quelli che si trovino in altri territori potranno presentare domanda per il tramite delle Rappresentanze italiane.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione dopo la presentazione della domanda, ma in ogni caso non oltre i quaranta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La domanda sottoscritta di pugno dell'aspirante dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio e recapito dell'aspirante, nonchè dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Il candidato dovrà infine dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare, dopo la nomina, ogni assegnazione per servizio cui sia destinato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti

1) copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto;

2) diploma originale o copia conforme autenticata da un notaio, di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

La firma del notaio deve essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente;

3) copia dello stato di servizio militare, oppure del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra ed eventualmente corredato della prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi resi in zona di operazioni; oppure altro documento comprovante che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di disimpegnare convenientemente il servizio in qualsiasi clima ed è immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano sull'esercizio delle funzioni cui aspira; a meno che dette imperfezioni non derivino da cause di guerra.

In tal caso gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 13, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

I candidati in servizio nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana sono esentati dalla presentazione del certificato di che trattasi;

5) ogni altro documento che l'aspirante ritenga produrre nel proprio interesse atto a comprovare il possesso di titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, di benemerenze civili e militari nonchè l'eventuale diritto alle preferenze in caso di parità di merito previste dalle disposizioni in vigore.

La data di arrivo della domanda o dei documenti che siano successivamente inviati a termini del presente articolo è stabilita dal bollo apposto dai competente ufficio del Ministero, dell'A.F.I.S. o delle Rappresentanze italiane all'estero.

Art. 3.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, o disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite) presenteranno, a seconda dell'Arma d'appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/O.M. in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/O.D. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

-ni I cittadini deportati dal nemico dimostreranno tale loro qualità mediante attestazione del Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazioni del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di 3 testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale del l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 ed i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma.

Art. 4.

I documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni, in base alle quali verranno altresì applicate le preferenze.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice all'inizio dei lavori stabilirà i criteri e i coefficienti per la valutazione dei titoli dei candidati ed il punteggio minimo necessario per ottenere l'idoneità.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in parola.

Art. 8.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo preprecedente saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, gruppo *C*, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dal l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, numero 44, ed a quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Per quanto non è previsto dal presente bando valgono in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 66. — FLAMMIA

(2622)

Concorso per esami a centouno posti di addetto (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 giugno 1925 che regola l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Considerato che alla data del 1° maggio 1948 esistevano nell'organico unico degli addetti e dei segretari di Governo (grado 11° e 10° del gruppo *A*) trecentoquattro vacanze;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centouno posti di addetto del ruolo del personale di Governo, (gruppo *A*, grado 11°) dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, senza limiti di età.

La procedura del concorso sarà regolata dal regio decreto legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dal regio decreto 25 giugno 1925, modificato dal regio decreto 12 marzo 1936, n. 633, e 2 giugno 1936, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 32 dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), debitamente documentata, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che prestano servizio in Somalia presenteranno la domanda per il tramite dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia; quelli che si trovino in altri territori potranno presentare la domanda per il tramite delle Rappresentanze italiane.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione dopo la presentazione della domanda, ma in ogni caso entro il quinto giorno anteriore all'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda, o dei documenti che siano successivamente inviati a termini del precedente comma, è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero, dell'A.F.I.S. e delle Rappresentanze italiane all'estero.

La domanda, sottoscritta di pugno dall'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio e recapito dell'aspirante, nonchè dell'ufficio presso il quale egli presta servizio, e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Il candidato dovrà infine dichiarare nella domanda di essere pronto ad accettare, dopo la nomina, ogni assegnazione per servizio cui sia destinato dal Ministero dell'Africa Italiana.

Alla domanda il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto;

2) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, o amministrative, o sociali, o sindacali, o economiche e commerciali, o economico marittime, o scienze coloniali, conseguita in Italia presso Università o Istituto superiore riconosciuto. Qualora il titolo richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti rilasciato dalla competente autorità scolastica;

3) copia dello stato di servizio militare dal quale risulti la nomina ad ufficiale di complemento del candidato e le eventuali benemerenze di guerra.

4) certificato da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di disimpegnare convenientemente il servizio in qualsiasi clima ed è immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscono sull'esercizio delle funzioni cui aspira; a meno che dette imperfezioni non derivano da causa di guerra.

In tal caso gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 13, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

I candidati in servizio nei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana sono esentati dalla presentazione del certificato di che trattasi.

Art. 3.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'Esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/O.M. in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina: n. 202860/O.D. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati od invalidi in dipendennza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulle conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 24,

rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

I documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio a tale riguardo dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte che le prove orali saranno tenute.

Art. 8.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) diritto civile;
3) economia politica;
4) diritto internazionale pubblico;
5) svolgimento in lingua francese di un breve tema a carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle ex colonie italiane od in una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esami orali obbligatori:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) diritto civile ed elementi di procedura civile;
3) elementi di diritto commerciale e marittimo;
4) elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali);
5) elementi di diritto e procedura penale;
6) economia politica e scienze delle finanze e nozioni di statistica;
7) elementi di contabilità generale dello Stato;
8) elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle ex colonie italiane e dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia;
9) storia della colonizzazione;
10) geografia fisica ed economica con particolare riguardo al continente africano ed al prossimo oriente asiatico;
11) conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:

1) lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate nelle ex colonie italiane;
2) lettura e traduzione in italiano di un brano delle seguenti lingue inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Per le prove facoltative, il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si osservano le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice composta come previsto dall'art. 4 del regio decreto 25 giugno 1925, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, ~~diligenza e buona condotta, saranno nominati~~ in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° gruppo *A*, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 44, e quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 13.

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente decreto e non sia in esso contemplato, valgono le norme contenute nei provvedimenti di legge richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1953
Registro n. 6 Africa Italiana, foglio n. 68. — FLAMMIA

(2023)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi di rettifica

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a settecentosessantatre posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento della « matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene » nelle scuole di avviamento professionale (classe di concorso avv. II), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 6 ottobre 1952, n. 232, pagina 3820, riga 68ª, in luogo di « 30 settembre 1952 » leggasi, « 30 settembre 1951 ».

(2061)

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a centouno posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno » negli istituti tecnici industriali (classe di concorso A X), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 12 marzo 1953, n. 60, pagina 972, riga 71ª, in luogo di « 30 dicembre 1951 », leggasi « 30 settembre 1951 ».

(2062)

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quattro posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno » nelle scuole professionali femminili (classe di concorso L II), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 10 marzo 1953, n. 58, pagina 937, riga 25ª, in luogo di « 30 dicembre 1951 », leggasi « 30 settembre 1951 ».

(2063)

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a trentacinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno » nei licei scientifici e negli istituti magistrali (classe di concorso XI), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 marzo 1953, n. 71, pagina 1131, riga 15ª, in luogo di « 30 dicembre 1951 », leggasi « 30 settembre 1951 ».

(2064)

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a diciannove posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « tecnologia e disegno professionale » nelle scuole tecniche industriali per meccanici e falegnami ebanisti (classe di concorso D VIII), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 18 febbraio 1953, n. 40, pagina 720, riga 36ª, in luogo di « 30 dicembre 1951 », leggasi « 30 settembre 1951 ».

(2065)

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a quattordici posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento del « disegno e storia dell'arte » nelle scuole di magistero professionale per la donna (classe di concorso M III), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 14 marzo 1953, n. 62, pagina 994, riga 75ª, in luogo di « 30 dicembre 1951 », leggasi « 30 settembre 1951 ».

(2066)

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a venticinque posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « materie tecniche agrarie » nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario (classe di concorso Avv. IV), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 febbraio 1953, n. 45, pagina 775, riga 39ª, in luogo di « 30 dicembre 1951 », leggasi « 30 settembre 1951 ».

(2067)

Nella graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a sei posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle « materie tecniche del tipo marinaro » nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe di concorso Avv. VII), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 febbraio 1953, n. 45, pagina 774, riga 41ª, in luogo di « 30 dicembre 1951 », leggasi « 30 settembre 1951 ».

(2068)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero dell'11 settembre 1952, con il quale l'ostetrica Scanu Annetta veniva dichiarata vincitrice della condotta di Siurgus Donigala, l'ostetrica Rubes Luigia veniva dichiarata vincitrice della condotta di Sant'Andrea Frius, l'ostetrica Bertolasi Egle veniva dichiarata vincitrice della condotta Tuili-Turri (consorzio), l'ostetrica Ravarotto Bice veniva dichiarata vincitrice della condotta di Villasalto, l'ostetrica Manetti Anna veniva dichiarata vincitrice della condotta di Senis-Asuni-Assolo-Nureci (consorzio), l'ostetrica Bottoni Fiorina veniva dichiarata vincitrice della condotta di Iglesias (frazione San Benedetto) e l'ostetrica Onnis Giulia veniva dichiarata vincitrice della condotta di San Nicolò Gerrei;

Considerato che le sunnominate ostetriche sono state dichiarate rinunziatarie alle condotte rispettivamente assegnate;

Visto il proprio decreto pari numero del 26 marzo 1953, con il quale l'ostetrica Davi Nives veniva dichiarata vincitrice della condotta di Siurgus Donigala;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle singole concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto pari numero dell'11 settembre 1952 e del proprio decreto pari numero del 26 marzo 1953:

l'ostetrica Diani Clara, residente a Suelli, è dichiarata vincitrice della condotta di Siurgus Donigala;

l'ostetrica Mura Lidia, residente a Sassari, Corso Vittorio Emanuele n. 17, è dichiarata vincitrice della condotta di Sant'Andrea Frius;

l'ostetrica Onnis Giulia, residente a Baressa è dichiarata vincitrice della condotta di Tuili-Turri (consorzio);

l'ostetrica Davi Nives, residente a Donori, è dichiarata vincitrice della condotta di Villasalto;

l'ostetrica Bellea Gianna, residente a Melara (Rovigo), via Paradello n. 29, è dichiarata vincitrice della condotta di Senis-Asuni-Assolo-Nureci (consorzio);

l'ostetrica Bertoia Clelia, residente a Zoppola n. 133 (Udine), è dichiarata vincitrice della condotta di Iglesias (frazione San Benedetto);

l'ostetrica Moretto Anna Elisa, residente a Concadirame (Rovigo), via Municipio n. 7, è dichiarata vincitrice della condotta di San Nicolò Gerrei.

I sindaci dei comuni di Siurgus Donigala, Sant'Andrea Frius, Villasalto, Iglesias, San Nicolò Gerrei e i presidenti dei Consorzi di Tuili e Senis sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 27 marzo 1953

Il Prefetto

(2042)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 3711 del 20 marzo 1951, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 29 agosto 1951, n. 20448.2/10974; del 30 novembre 1951, n. 20448.2/12585; del 1° dicembre 1951, n. 20448.2/12777;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a cinque posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1950:

1. Santorelli Giuseppe di Pietro punti 104,540 su 150
2. Giugliano Giuseppe fu Antonio » 102,506 »
3. Gagliardi Gaetano di Guglielmo, ex æquo » 101,312 »
4. Rodriquez Gennaro fu Giuseppe, ex æquo » 101,312 »
5. Lauritano Domenico fu Federico » 101,218 »
6. D'Errico Gennaro di Raffaele » 100,750 »
7. Bozza Vito fu Enrico » 98,692 »
8. Piscitelli Francesco di Vincenzo » 98,456 »
9. De Giulio Ernesto di Carmine » 97,366 »
10. Mazzella Giovan Giuseppe di Bonaventura » 93,137 »
11. Trama Gennaro di Pasquale » 92,656 »
12. Ienco Giuseppe fu Giovanni » 92,627 »
13. Zuccaro Vincenzo fu Ciro » 92,625 »
14. Montella Antonio di Vincenzo » 92,493 »
15. Barone Luigi fu Luca » 92,491 »
16. Portella Alfonso di Giuseppe, ex æquo » 91,625 »
17. Trampetti Arcangelo di Mario, ex æquo » 91,625 »
18. Vento Vincenzo fu Giovanni » 89,820 »
19. Salerno Giorgio fu Giorgio » 89,618 »
20. Santanelli Antonio fu Giuseppe » 88,000 »
21. Di Battista Vincenzo fu Pasquale » 84,960 »
22. Nicodemo Giuseppe di Gennaro » 84,587 »
23. Lamanna Raffaele fu Luigi » 84,550 »
24. Bifulco Francesco fu Alessandro punti 83,875 su 150
25. Del Core Giovanni di Luigi » 83,766 »
26. Marini Antonio di Luigi » 83,625 »
27. Mennella Vincenzo fu Pietro Aniello » 81,125 »
28. Florio Luigi fu Giuseppe » 79,268 »
29. Genovese Attilio fu Vincenzo » 77,062 »
30. Vitale Vincenzo fu Salvatore » 77,000 »
31. Mercurio Elio di Francesco » 74,062 »
32. Saponara Vincenzo di Canio » 72,512 »
33. Virtuoso Aniello di Antonio Francesco » 71,000 »
34. Arcidiacono Bruno di Giuseppe, ex æquo » 70,937 »
35. Cinque Gaetano di Luigi, ex æquo » 70,937 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 15 aprile 1953

Il prefetto: DIANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto di pari data n. 5220, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1950;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Santorelli Giuseppe di Pietro: Comiziano;
2) Giugliano Giuseppe fu Antonio: Terzigno;
3) Gagliardi Gaetano fu Guglielmo: San Paolo Belsito;
4) Rodriquez Gennaro fu Giuseppe: Casamicciola;
5) Lauritano Domenico fu Federico: Pimonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 15 aprile 1953

Il prefetto: DIANA

(2024)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.